

**COMUNE DI LIVORNO FERRARIS**

**PROVINCIA DI VERCELLI**

**REGOLAMENTO DEL MUSEO CIVICO  
FERRARIS**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/1998**

## REGOLAMENTO DEL MUSEO CIVICO FERRARIS

### ARTICOLO I

#### Costituzione – Sede - Finalità

Il Museo Civico Ferraris, fondato nel 1931, ha sede in Livorno Ferraris ed è di proprietà del Comune di Livorno Ferraris (Verbale Atti del Comune del 4 luglio 1931).

Alla manutenzione ed al funzionamento del Museo il Comune provvede secondo le norme del presente Regolamento.

Il Museo, riallestito nel 1997, occupa attualmente quattro locali al piano terreno di Palazzo Ferraris, in Piazza Galileo Ferraris n°1.

Con le raccolte esistenti e con le ulteriori acquisizioni, il Museo si propone di raccogliere e di conservare memorie che documentino e illustrino i seguenti temi: la vita e l'opera di Galileo e di Adamo Ferraris, le origini e lo sviluppo dell'elettrotecnica.

### ARTICOLO II

#### Compiti del Comune e relativi stanziamenti

Il Comune è tenuto a provvedere alla manutenzione e al funzionamento del Museo.

A tale scopo stanziava annualmente nel bilancio ordinario un apposito fondo, in relazione alle necessità e secondo le disponibilità. Al detto fondo verranno applicati i contributi ordinari e straordinari che per gli stessi scopi sono concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti.

La cura e la conservazione del materiale del Museo sono affidati dal Comune ad un Conservatore.

### ARTICOLO III

#### Il Conservatore

Il Conservatore dovrà essere un funzionario del Comune, che abbia competenza di amministrazione di beni culturali.

Spetta al Conservatore mantenere i rapporti con gli organismi preposti alla tutela dei beni culturali (Sovrintenze e Regione) e richiedere parere, ove previsto dalla legge, su ogni intervento relativo al Museo e al suo materiale.

All'atto della nomina, il Conservatore riceve in consegna dal Sindaco, con regolare Verbale: la sede, le raccolte, gli arredi del Museo ed i relativi inventari. Viene con ciò ad assumere la piena e completa responsabilità nei confronti del Comune di quanto ha preso in consegna.

Il Conservatore custodisce le chiavi del Museo. Ove siano necessari interventi di manutenzione o modifiche dei locali, il Comune concerterà con il Conservatore modalità che garantiscano la sicurezza e l'integrità del materiale del Museo.

#### ARTICOLO IV Inventari

Gli inventari delle raccolte e degli arredi del Museo sono redatti e aggiornati dal Conservatore, secondo le norme vigenti.

Gli inventari e i relativi aggiornamenti saranno trasmessi in copia alla Segreteria del Comune.

#### ARTICOLO V Depositi

Il depositante mantiene la proprietà degli oggetti depositati presso il Museo, ma non potrà ritirarli fino al termine concordato. Nessun deposito potrà essere accettato per un termine inferiore a dieci anni.

Il Comune ha verso i depositanti gli obblighi e i diritti stabiliti dal Codice Civile sul deposito volontario.

Ogni deposito sarà formalizzato con regolare Verbale, firmato dal depositante, dal Conservatore e da un rappresentante dell'Amministrazione.

Gli oggetti in deposito saranno registrati negli inventari del Museo, con le stesse norme previste per le raccolte permanenti.

#### ARTICOLO VI Prestiti

Il Comune può concedere, con i dovuti consensi degli organismi preposti alla tutela dei beni culturali, il prestito di oggetti del Museo, previa richiesta scritta.

Il prestito sarà limitato ad Enti di riconosciuto nome, esclusivamente per finalità di esposizione a mostre o altre manifestazioni culturali.

Per le manifestazioni organizzate dal Comune stesso, lo spostamento di materiale del Museo fuori della sede dovrà essere concordato con il Conservatore, secondo modalità che garantiscano la sicurezza e l'integrità degli oggetti spostati.

Gli oggetti concessi in prestito saranno assicurati nella formula più ampia, a cura e a carico dell'Ente richiedente, per il valore stabilito dal Comune di concerto con il Conservatore. Il materiale prestato potrà essere affidato al richiedente solo dopo la consegna in Comune della polizza assicurativa.

#### ARTICOLO VII Consultazione del materiale

Per il pieno adempimento degli scopi propri di un Museo, tutte le raccolte dovranno essere visibili o consultabili.

Il materiale del Museo potrà essere esaminato e studiato alla presenza del Conservatore, previa richiesta scritta al Comune.

Il Comune può rilasciare permessi per fotografare oggetti del Museo, previa richiesta scritta. Il Museo ha diritto ad una copia di ogni riproduzione eseguita.

**ARTICOLO VIII**  
**Orari di apertura**

Il Comune stabilirà annualmente, di concerto con il Conservatore, le modalità di apertura del Museo al pubblico.

Il Comune si impegna a garantire comunque l'apertura per gruppi, scolastici e non, che ne facciano richiesta.

**ARTICOLO IX**  
**Convenzioni**

Per adempiere ai compiti di valorizzazione e gestione culturale del Museo, il Comune può avvalersi dell'opera volontaria di associazioni culturali locali, con modalità da stabilire in apposite convenzioni.